



OGGETTO: Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 modificata – Convenzione LUMSA.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Scuola, Formazione e Lavoro;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, modificata dalla legge 16 maggio 1996, n. 14;

CONSTATATO che, ai sensi dell'art. 2 della suddetta L.R. n. 51/94 per l'attuazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari è prevista la stipula di apposita Convenzione con le istituzioni universitarie che intendono provvedere direttamente alla attuazione degli interventi stessi;

ATTESO che con la LUMSA, in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 9778 del 21.11.1995 è stata sottoscritta la Convenzione, repertorio n. 3828 del 8.05.1996;

PRESO ATTO che per effetto delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 16/96 la durata dell'anzidetta convenzione è stata fissata in cinque anni con scadenza il 8.05.2001;

TENUTO CONTO che, la LUMSA, con nota n. 48597 del 8.05.2001, ha manifestato la propria volontà a rinnovare la Convenzione secondo lo schema-tipo approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 6 marzo 2001 predisposto in conformità alle modifiche introdotte dalla L.R. n. 16/94;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTA la legge 15.05.1997, n. 127;

all'unanimità:


DELIBERA

- 1) di prendere atto che per gli interventi in favore degli studenti iscritti presso la LUMSA, provvede, in regime di Convenzione, direttamente la LUMSA stessa;
- 2) di prendere atto che alla firma della Convenzione, secondo lo schema approvato con la delibera n. 309/2001, provvede il Presidente della Giunta regionale.

Il presente provvedimento attiene materia non rientrante tra quelle sottoposte a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 32;

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL VICE SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo PAPI



4 LUG. 2001